

CONVENZIONE FRA L'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE ED I COMUNI DI _____ PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE INERENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG).

L'anno duemila__, il giorno _____, del mese di _____, nella sede legale di Torre Pellice dell'Unione Montana del Pinerolese, in Via Alfieri n. 8

TRA

L'Unione Montana del Pinerolese con sede legale in Torre Pellice (TO), Via Alfieri n. 8, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11358680012, rappresentata dal Presidente, Arch. Duilio Canale, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di rappresentante dell'Unione Montana del Pinerolese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione in data _____, n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Il Comune di _____ con sede in _____, Via _____, Partita I.V.A. _____, rappresentato dal Sindaco, Signor _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di rappresentante del Comune di _____;

PREMESSO CHE

PREMESSO che:

- l'art. 21 della Legge 04/11/2010, n. 183 ha modificato l'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo l'istituzione obbligatoria nelle PA dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 04/03/2011 prevede le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
- l'art. 3.1.1 della citata Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 04/03/2011 prevede che ogni amministrazione costituisca il proprio CUG "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" stabilendo quindi la gratuità delle attività svolte
- sempre l'art. 3.1.1 citato prevede che le amministrazioni di piccole dimensioni abbiano la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse
- sempre la citata Direttiva ministeriale del 04/03/2011 prevede altresì che il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotti un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni e validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti; audizione di esperti e modalità di consultazione con altri organismi, etc.

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'Unione di Comuni è l'ente locale finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi;
- la L.R. n. 11 del 28/09/2012 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ha stabilito la soppressione delle comunità montane del Piemonte e la loro trasformazione in unioni montane di comuni, individuate quali ambiti ottimali di gestione associata di servizi;
- l'art. 3, comma 2, della L.R. n. 32 del 14/03/2014, "Legge sulla montagna", prevede che l'Unione montana esercita "le funzioni e i servizi propri dei Comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'Unione";
- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale e della qualità della vita, rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità delle analisi, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato e un contenimento dei costi relativi;
- alcuni Comuni dell'Unione montana del Pinerolese intendono gestire in forma associata le procedure inerenti il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione all'art. 6, comma 4 "Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi";
- ai fini dello svolgimento in forma associata delle procedure è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, tra gli Enti firmatari della presente (di seguito CUG).
2. A tutti gli effetti l'ente capofila della Convenzione è l'Unione montana del Pinerolese (di seguito UNIONE), presso la quale ha sede il CUG stesso.

Articolo 2 - FINALITÀ

1. La gestione associata del CUG costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati, nell'ambito del lavoro pubblico:
 - a) assicurano parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici,
 - b) garantiscono l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
 - c) favoriscono l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.
2. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di responsabilità e professionalità.

Articolo 3 - COMPITI

1. Il CUG ha i compiti di cui all'art. 3 del regolamento istitutivo che costituisce l'allegato A alla presente convenzione

Articolo 4 – ENTE CAPOFILA

1. L'UNIONE assume le funzioni di Capo-convenzione e pertanto con la presente convenzione s'impegna:
 - a) all'organizzazione e gestione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni con le modalità definite dal Regolamento di funzionamento;
 - b) a mettere a disposizione i locali, le attrezzature ed il personale necessari allo svolgimento dei compiti assegnati;
 - c) a coinvolgere i Comuni nell'elaborazione del Regolamento di funzionamento;
 - d) a svolgere un'attività generale di informazione e coordinamento nei confronti dei Comuni.

Articolo 5 – DURATA IN CARICA

1. Il CUG rimane in carica per 4 anni decorrenti dalla data della nomina, gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Articolo 6 - IMPEGNI FINANZIARI

1. Il C.U.G. viene costituito senza nuovi o maggiori oneri per le Amministrazioni.

Articolo 7 - DURATA

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione per 4 anni; essa ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere risolta, trascorsi tre anni dalla data della sottoscrizione, in qualunque momento:
 - a) risoluzione consensuale mediante atti deliberativi adottati da tutte le Amministrazioni stipulanti, contenenti la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere;
 - b) recesso unilaterale motivato di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e comunicato all'organo consiliare dell'ente capo-convenzione con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario;
 - c) recesso unilaterale motivato dell'ente capo-convenzione, da adottare con atto deliberativo consiliare e comunicato ai Comuni stipulanti, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario.
2. Il recesso non deve arrecare danno ai restanti enti convenzionati.

Articolo 8 - CONTROVERSIE

1. Le controversie insorte nel corso dell'esecuzione della presente convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da tre membri nominati:
 - a) uno dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;
 - b) un altro dall'Unione montana del Pinerolese;
 - c) il terzo, che avrà funzioni di Presidente, di comune accordo tra i Comuni contestanti e l'Unione montana ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torre Pellice, li _____

per il Comune di _____

IL SINDACO

per l'Unione montana del Pinerolese

IL PRESIDENTE